

Codice A2001C

D.D. 27 settembre 2021, n. 216

L.r. n. 11/2018 e DGR n. 3-3668 del 2.8.2021. Convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione Polo del 900 finalizzata a sostenere i progetti della Fondazione per l'anno 2021. Approvazione dello schema di convenzione. Impegno di spesa a favore della Fondazione Polo del Novecento pari ad E 285.000,00 (di cui E 142.500,00 sul cap. 182890/2021 ed E 142.500,00 sul cap. 182890/2022).



ATTO DD 216/A2001C/2021

DEL 27/09/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO**

A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

OGGETTO: L.r. n. 11/2018 e DGR n. 3-3668 del 2.8.2021. Convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione Polo del 900 finalizzata a sostenere i progetti della Fondazione per l'anno 2021. Approvazione dello schema di convenzione. Impegno di spesa a favore della Fondazione Polo del Novecento pari ad € 285.000,00 (di cui € 142.500,00 su cap. 182890/2021 ed € 142.500,00 sul cap. 182890/2022).

Con legge regionale n. 11 del 1.8.2018 (“Disposizioni coordinate in materia di cultura”), il Consiglio regionale ha approvato un nuovo testo normativo in materia di beni e attività culturali, attraverso un’attività di abrogazione di normative preesistenti (ormai divenute obsolete) e al contempo di modernizzazione della legislazione in materia culturale, tenuto altresì conto dei recenti interventi legislativi anche a livello nazionale.

La suddetta legge regionale n. 11 del 1.8.2018 è entrata in vigore in data 1.1.2019. Tra le sue principali finalità (art. 2, comma 1, lettera g) si richiama tra l’altro che la Regione, nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, “orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere (...) la promozione del libro e della lettura nei diversi supporti cartacei e digitali per tutte le fasce di utenza, sia in cooperazione con le biblioteche, incentivandone l’operare in forma di sistemi territoriali e con tutti i soggetti della filiera del libro, sia nell’ambito di specifiche iniziative”.

All’art. 4 (“Funzioni della Regione”), comma 2, lettera d), inoltre, la Regione in particolare attua i propri progetti culturali “operando in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata attraverso il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi”.

Inoltre l’art. 7, comma 1 (Strumenti di intervento) della citata l.r n. 11/2018 prevede altresì che per

il conseguimento delle finalità e per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge, la Regione operi attraverso uno o più strumenti, tra cui (lettera b, punto 2) la programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale.

La legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid 19", è intervenuta con misure volte a contrastare e mitigare le conseguenze dell'epidemia da Covid 19 sul sistema sociale ed economico piemontese.

In particolare, la lr 13/2020, all'art. 55, ha previsto che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individuasse modalità e criteri per l'assegnazione del sostegno economico per l'anno 2020 a contrasto degli effetti e delle ricadute dell'emergenza da Covid-19 sul sistema culturale piemontese, utilizzando gli strumenti individuati all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 11/2018, nel rispetto di principi generali espressamente elencati. All'uopo, infatti, è stata adottata la DGR 17 luglio 2020, n. 48-1701 "L.r. 13/2020. artt. 17 e 55. Approvazione delle procedure, delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici nell'anno 2020 in ambito culturale. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio 2020/2022, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/2001".

In riferimento all'anno 2021 la l.r. 13/2020 è intervenuta, fra l'altro, sempre a favore del comparto culturale, attraverso i seguenti strumenti, di cui al Capo III (Disposizioni in materia di cultura) del Titolo III: 1) l'art. 54 comma 1 prevede che la Regione adotti misure straordinarie volte a riconoscere la situazione di estrema difficoltà, di blocco delle attività e di radicale reimpostazione delle modalità operative subita dal comparto culturale piemontese, nonché a predisporre le condizioni per la ripartenza delle attività e delle progettualità; 2) l'art. 55, comma 3, prevede che, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 54 e per l'anno 2021, sulla base dell'evoluzione della situazione sanitaria ed economico-sociale e della praticabilità delle attività culturali pubbliche, la Giunta regionale, sentiti i Tavoli della cultura di cui all'art. 8 della legge regionale 11/2018, con propria deliberazione ridefinisca e adegui per l'anno 2021 le modalità e i criteri di intervento adottati per l'anno 2020, utilizzando gli strumenti individuati all'art. 7, comma 1 della L.R. 11/2018 e nel rispetto dei principi generali precisati all'art. 55, comma 1, della L.R. 13/2020. In tal senso, la Giunta regionale ha adottato la DGR n. 1-3530 del 14/07/2021 "L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per l'assegnazione dei contributi nell'anno 2021 in ambito culturale".

Infine, considerato e auspicato che la ripresa della programmazione culturale avverrà in modo graduale per giungere a livelli accettabili nel corso del secondo semestre 2021 quando la copertura vaccinale riguarderà ampie fasce della popolazione, la L.R. 13/2020, all'art. 55, comma 4, ha già esplicitamente previsto il rinvio dell'approvazione del Programma triennale per la Cultura al triennio 2022-2024.

La predetta DGR n. 1-3530 del 14/07/2021 ("L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per l'assegnazione dei contributi nell'anno 2021 in ambito culturale"), facendo riferimento all'impianto delle modalità e dei criteri di intervento regionale a sostegno delle attività culturali già individuati per il 2020 con la DGR 48-1701 del 17 luglio 2020, ne prevede significative modifiche, disponendo che le modalità dell'intervento regionale per l'anno 2021 a sostegno delle attività e dei beni culturali devono essere ispirate al principio generale secondo cui l'intervento della Regione Piemonte è destinato ai soggetti che dimostreranno, attraverso la presentazione di programmi di attività e progetti per l'anno 2021:

- di essere in grado di riprendere una programmazione organica e rivolta al pubblico, qualora la natura del progetto lo preveda, o comunque la capacità di realizzare programmi significativi nel proprio ambito di riferimento;
- di avere svolto attività e iniziative culturali a favore del pubblico, sia in presenza che in remoto,

nonché attività interne volte a garantire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio, interpretando i principi generali contenuti nell'art. 55, comma 1 della l.r. 13/2020 nel senso di prevedere il sostegno regionale agli enti culturali pubblici e privati anche a difesa dei livelli occupazionali a fronte di progetti annuali che pongano in rilievo le attività culturali svolte, sia in presenza che in remoto, nonché quelle interne volte a gestire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio.

In particolare, la DGR n. 1-3530 del 14/07/2021 conferma che "salvo casi derivanti da specifiche disposizioni normative, il sostegno alle attività degli Enti culturali partecipati o controllati dalla Regione Piemonte è definito da convenzioni che si basano sulla progettualità per il 2021", ritenute coerenti con gli indirizzi regionali in materia di beni e attività culturali.

Il vigente e attuale Programma triennale di attività 2018-2020 della Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, approvato con DGR. n. 23-7009 del 8.6.2018, sul quale la competente Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 31.5.2018, la cui validità è prorogata ai sensi dell'art. 43, comma 2 della l.r. 11/2018, al paragrafo denominato "Gli enti culturali partecipati e controllati dalla Regione" individua alcuni Enti culturali di cui la Regione negli anni ha promosso la costituzione che, per loro ruolo o natura, costituiscono dei punti di riferimento nei rispettivi ambiti di azione e rappresentano l'ossatura principale del sistema culturale piemontese. Si tratta di realtà culturali caratterizzate da un chiaro interesse pubblico e da una forte capacità di fare sistema, sviluppare progetti condivisi, costituire occasioni di crescita per altre realtà e nuove professionalità, che svolgono attività di interesse della collettività o comunque strumentali rispetto a compiti pubblici essenziali e a pubbliche funzioni.

Il predetto Programma di attività, fra l'altro, riafferma il ruolo strategico degli enti stessi nella soddisfazione di esigenze di interesse pubblico garantito dalla Regione e dispone che la Giunta regionale definisca il proprio intervento a sostegno delle loro attività progettuali, nel rispetto della normativa vigente e verificata la disponibilità di bilancio sui pertinenti capitoli. Tra tali Enti compare la Fondazione Polo del Novecento di Torino, costituitasi nel 2016.

Lo statuto della Fondazione "Polo del Novecento", all'art. 3, evidenzia che l'Ente è nato con lo scopo di sviluppare e gestire le strutture e i servizi comuni alle istituzioni culturali che ad essa aderiscono, al fine di stimolare la loro integrazione in un centro culturale innovativo, dinamico e aperto, impegnato nel promuovere la crescita civica e culturale della cittadinanza a partire dalla riflessione sulla storia del Novecento.

La Fondazione riconosce inoltre tra i propri scopi sociali "la tutela, la conservazione, la digitalizzazione e l'accesso integrato secondo modalità innovative degli archivi e delle biblioteche che ne costituiscono il patrimonio culturale; l'acquisizione di biblioteche, fondi, collezioni di rilievo nell'ambito del proprio oggetto sociale; (...) l'ideazione, la progettazione, l'organizzazione e il coordinamento di iniziative integrate, messe in opera anche dai partecipanti oltre le proprie specifiche iniziative, quali, a titolo di esempio, mostre, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività editoriali, attività produttive didattiche, o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali di ricerca italiane e straniere (...)".

La natura delle finalità istituzionali della Fondazione Polo del Novecento evidenziano pertanto la rilevanza della stessa nell'ambito del sistema culturale piemontese.

In coerenza anche con gli ormai costanti orientamenti della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, affinché il sostegno alla progettualità di un ente partecipato sia legittimo, occorre che esso sia inquadrato all'interno di un quadro convenzionale, al fine di assicurare la

necessaria trasparenza da parte dell'ente pubblico e l'esigenza di corretta gestione per l'ente beneficiario ed occorre, altresì, che i soggetti privati cui il contributo è rivolto esercitino funzioni e compiti a favore della collettività rientranti nelle finalità dell'ente pubblico socio.

Inoltre, alla luce di quanto evidenziato dalla giurisprudenza contabile, “dagli atti deliberativi dell'Ente e nella convenzione stipulata con il beneficiario dovrà risultare l'avvenuta valutazione delle finalità pubbliche del contributo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività di preminente interesse per la collettività”.

Con la DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 (“DGR. n. 58-5022 del 8.5.2017. Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport a decorrere dall'anno 2017. Modifiche all'Allegato 1”), la Giunta Regionale ha stabilito le modalità di presentazione delle istanze da parte degli enti in cui la Regione è socio.

La Fondazione Polo del Novecento ha trasmesso tramite posta elettronica certificata alla Regione Piemonte per l'anno 2021 la documentazione per l'accesso alla contribuzione annuale, in attuazione di quanto disposto con la predetta DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 e DGR. n. 1-3530 del 14.7.2021, che evidenzia costi per complessivi € 884.679,50;

considerato che i progetti presentati hanno dimostrato una programmazione organica e rivolta al pubblico, qualora la natura del progetto lo preveda, o comunque la capacità dell'Ente di realizzare programmi significativi nel proprio ambito di riferimento, nel rispetto delle prescrizioni nazionali e locali in tema di sicurezza dei lavoratori e dei visitatori in conformità con la DGR n. 1-3530 del 14.7.2021;

considerato che con DGR n. 3-3668 del 2.8.2021 (“L.R. 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2021 a sostegno delle progettualità di enti partecipati e/o controllati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e delle attività culturali”), la Giunta Regionale ha autorizzato la Direzione Cultura e Commercio alla stipula di apposita convenzione con la Fondazione Polo del 900 per l'anno 2021 a sostegno della progettazione culturale, stanziando a tal fine la somma complessiva di € 285.000,00;

verificata la corrispondenza delle suddette attività progettuali con l'interesse regionale a sostenerle, data l'estesa fruibilità delle iniziative proposte dalla Fondazione e l'utilità conseguita dalla comunità insediata sul territorio regionale in relazione alla fruizione delle stesse;

valutate le finalità pubbliche del contributo regionale con particolare riferimento allo svolgimento di attività della Fondazione in quanto caratterizzate da preminente interesse per la collettività;

ritenuto opportuno nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Gabriella Serratrice, dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione Cultura e Commercio;

la Regione Piemonte, ai sensi di quanto contenuto nel citato Programma di Attività in riferimento ai requisiti specificamente elencati nel medesimo Documento, caratterizzanti i progetti delle Istituzioni culturali ivi citate per il triennio 2018/2020 e in attuazione della richiamata DGR n. 3-3668 del 2.8.2021, ritiene necessario instaurare un rapporto di collaborazione con la Fondazione Polo del Novecento al fine di sostenere la progettazione culturale della stessa prevista per l'anno 2021, in piena armonia con la politica culturale della Regione Piemonte.

Con il presente atto si assegna pertanto alla Fondazione Polo del Novecento la somma di € 285.000,00 a valere sull'anno 2021 a sostegno dei progetti culturali elencati nell'art. 2 della

convenzione.

La somma di € 285.000,00 viene impegnata a favore della Fondazione Polo del Novecento (C.F. 97807600016) nel seguente modo:

€ 142.500,00 sul capitolo 182890/2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, Missione 5, Programma 2 ed € 142.500,00 sul capitolo 182890/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, Missione 5, Programma 2.

Lo schema della convenzione è riportato nell'allegato A, parte integrante del presente atto.

Si attesta che il contributo assegnato per la realizzazione dei progetti oggetto dello schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante, non è soggetto a richiesta del C.U.P. (Codice Unico di Progetto).

La liquidazione della somma di € 285.000,00 avverrà ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della citata DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 come modificata dalla DGR. n. 1-3530 del 14.7.2021, allegato A – paragrafo “enti culturali partecipati o controllati dalla Regione Piemonte. Criteri di rendicontazione dei contributi assegnati nell'anno 2021” e secondo quanto richiamato all'art. 5 della convenzione allegata.

Si ipotizza che la somma impegnata con il presente atto sia esigibile con la seguente scansione temporale:

- l'acconto, equivalente al 50%, nell'anno in corso, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento di assegnazione del sostegno economico;

- il saldo, pari al restante 50% nell'anno 2022, in base alle disposizioni contenute nella DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 e smi su presentazione della seguente documentazione:

a) bilancio consuntivo dell'ente, in formato europeo, approvato dall'organo statutariamente competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento;

b) prospetto riepilogativo dei costi in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione dal Settore regionale competente in materia, approvato dall'organo statutariamente competente. Tale prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante, riporta le stesse voci di spesa indicate nello schema economico previsionale presentato per l'accesso al sostegno economico. Il prospetto deve essere oggetto di specifica asseverazione rilasciata dall'organo di controllo dell'ente o da una società abilitata alla certificazione dei bilanci o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali ai sensi del decreto legislativo 39/2010;

c) dettagliata relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata di eventuale rassegna stampa e di eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle iniziative rispetto a quelle programmate.

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente in merito alla posizione IRES 4%, all'IVA, regolarità contributiva del personale impiegato, etc.

La liquidazione di ciascuna delle due quote di cui al comma 1 è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017, come attualmente modificato dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34 del 30.4.2019 (“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”) convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.6.2019, n. 58.

In analogia con quanto disposto per le associazioni dall'art. 85, comma 2, lettera a) del D. lgs. n. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni

in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”), si applicano alla Fondazione Polo del 900 le disposizioni contenute nel predetto Decreto, trattandosi di contribuzione superiore ad € 150.000,00. Ricorrendo il presupposto dell’urgenza di cui all’art. 89 del predetto decreto in quanto necessario procedere alla stipula della convenzione con il beneficiario entro la data del 31.12.2021 e all’erogazione della quota di acconto entro la medesima data, la liquidazione della prima tranches del contributo è subordinata al rilascio, da parte del Presidente e del direttore dell’Ente, della dichiarazione in merito all’insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e smi. Si applicano le disposizioni dell’art. 94, comma 2.

Trattandosi di contribuzione pubblica superiore ad € 10.000,00, la Fondazione è tenuta all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 125, 126, 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), come modificato dall’art. 35 della Legge n. 58/2019.

Vista la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nella quale in relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale che “la Commissione ritiene che il funzionamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico “;

considerato che quanto sopra esposto consente di escludere che le attività progettuali oggetto della stipulanda convenzione si sostanzino in un’attività economica;

tenuto conto, altresì, del carattere infungibile delle attività di cui ai progetti culturali oggetto della convenzione, nonché del fatto che l’intervento regionale concesso in favore del succitato Ente non è tale da incidere, per i motivi anzidetti ed in ragione dell’unicità degli eventi culturali proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri;

si ritiene pertanto, alla luce di quanto sopra esposto che l’assegnazione del contributo mediante stipula della convenzione con la Fondazione Polo del 900 non sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato.

Si dà atto che il presente procedimento amministrativo è stato concluso nel rispetto dei termini previsti dalla DGR. n. 48 - 1701 del 17 luglio 2020 e ribadito dalla DGR n. 1-3530 del 14.7.2021, ossia entro 90 giorni decorrenti dalla data di assegnazione delle risorse a favore della Direzione Cultura e Commercio.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR. n. 1-3361 del 14.6.2021

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
- il Dlgs. N. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici

dirigenziali generali");

- la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e smi;
- la L.R. n. 11/2018 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura");
- la l.r. n. 13/2020 ("Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19");
- il d.lgs. n. 97/2016 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche");
- la legge n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la legge n. 217/2010 ("Conversione in legge del decreto legge 12.11.2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza");
- il D.lgs. n. 118/2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42");
- la Legge n. 124/2017, art. 1, commi 125-126-127-129 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") e smi;
- il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 ("Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)");
- la Legge regionale del 12 aprile 2021, n. 7 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023. Legge di stabilità regionale 2021");
- il D.lgs. n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136");
- la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 ("Bilancio di previsione finanziario 2021-2023");
- la DGR 1 - 3115 del 19/4/2021. Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 ("Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.);
- la DGR 30 - 3111 del 16/04/2021 ("Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni");
- vista la DGR. n. 28 - 3386 del 14.6.2021 ("Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023");
- la Dgr 43 - 3529 del 9.7.2021 avente ad oggetto "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione.";
- la DGR n. 3-3668 del 2.8.2021 ("L.R. 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2021 a sostegno delle progettualità di enti partecipati e/o controllati dalla Regione Piemonte

- operanti nel settore dei beni e delle attività culturali");
- la Legge Regionale n. 21 del 29/07/2021 ("Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie");
 - la Legge Regionale n. 24 del 11/8/2021 ("Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020");
 - la Dgr 52-3663 del 30.7.2021 ("Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 Luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie. Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023");
 - la l.r. n. 13/2020 ("Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19");
 - la DGR. N. n. 23-7009 del 8.6.2018 (recante "Programma di attività in materia di promozione di beni e attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione");
 - la DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 ("DGR. n. 58-5022 del 8.5.2017. Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo , sport a decorrere dall'anno 2017. Modifiche all'Allegato 1");
 - la DGR. N. 1-3530 del 14.7.2021 (LR. 11/2018 e LR 13/2020, art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per l'assegnazione dei contributi nell'anno 2021 in ambito culturale");
 - il cap. 182890 ("Finanziamenti a enti, istituzioni, associazioni culturali partecipate o con cui vigono apposite convenzioni (L.R. 11/2018) - Trasf. Associazioni"), Missione 5, Programma 2 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022, che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
 - nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con il citato provvedimento n. 3-3668 del 2.8.2021 e nei limiti di stanziamento stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 28-3386 del 14.6.2021

DETERMINA

- di assegnare per l'anno 2021 alla Fondazione Polo del Novecento, per le motivazioni illustrate in premessa, la somma di € 285.000,00 a sostegno dei progetti della Fondazione illustrati nell'art. 2 dell'allegata convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di stipulare per l'anno 2021, per le motivazioni illustrate in premessa, apposita convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione Polo del Novecento per il sostegno ai progetti della Fondazione, indicati nell'art. 2 della suddetta convenzione;

- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione Polo del Novecento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

-di impegnare la somma di € 285.000,00 a favore della Fondazione Polo del 900 (con sede legale in Via Del Carmine 13 -Torino; C.F. 97807600016; cod. beneficiario: 326854) nel seguente modo: € 142.500,00 sul capitolo 182890/2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, Missione 5, Programma 2, annualità 2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento; € 142.500,00 sul capitolo 182890/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, Missione 5, Programma 2, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di liquidare la somma di € 285.000,00 assegnata per l'anno 2021 a favore della Fondazione Polo del Novecento secondo le modalità indicate nella premessa del presente atto e richiamate nell'art. 5 (Modalità di liquidazione e rendicontazione della somma assegnata) della convenzione allegata;

- di dare atto che i pagamenti saranno effettuati compatibilmente con le disponibilità di cassa;

- di dare atto che il beneficiario è tenuto all'osservanza dell'obbligo di pubblicazione del contributo assegnato con il presente atto sul proprio portale istituzionale, come previsto dall'art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") e smi;

- di dare atto che, per le motivazioni illustrate in premessa, l'assegnazione del contributo mediante stipula della convenzione con la Fondazione Polo del 900 non è configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato;

- di dare atto che, per le motivazioni illustrate in premessa, la liquidazione della prima tranche del contributo è subordinata al rilascio, da parte del beneficiario, al rilascio della dichiarazione prevista in merito all'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e smi;

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Gabriella Serratrice, dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione Cultura e Commercio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Ai fini dell'efficacia il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. n. 97/2016 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali)
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice

Allegato

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE
E LA FONDAZIONE POLO DEL NOVECENTO AVENTE AD OGGETTO IL SOSTEGNO AI PROGETTI DELLA
FONDAZIONE PER L'ANNO 2021.**

Con la presente scrittura

Tra

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016), Direzione Cultura e Commercio, in persona di....., domiciliata ai fini del presente atto in Torino, via Bertola, 34 (di seguito "la Regione")

e

La Fondazione Polo del Novecento (C. F. 97807600016), in persona di..... (di seguito "la Fondazione"), domiciliata ai fini del presente atto in Via del Carmine,13 - Torino

qui di seguito "Le Parti"

Premesso che

Con legge regionale n. 11 del 1.8.2018 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura"), entrata in vigore il 1.1.2019, il Consiglio regionale ha approvato un nuovo testo normativo in materia di beni e attività culturali, attraverso un'attività di abrogazione di normative preesistenti (ormai divenute obsolete) e al contempo di modernizzazione della legislazione in materia culturale, tenuto altresì conto dei recenti interventi legislativi anche a livello nazionale.

All'art. 4 ("Funzioni della Regione"), comma 2, lettera d), la Regione nello specifico attua i propri progetti culturali "operando in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata attraverso il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi; sostiene tramite contributo le iniziative culturali organizzate da enti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale".

Inoltre l'art. 7, comma 1 (Strumenti di intervento) della citata l.r. n. 11/2018 prevede altresì che per il conseguimento delle finalità e per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge, la Regione operi attraverso uno o più strumenti, tra cui (lettera b, punto 2) la programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale.

La legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid 19", è intervenuta con misure volte a contrastare e mitigare le conseguenze dell'epidemia da Covid 19 sul sistema sociale ed economico piemontese.

In particolare, la l.r. 13/2020, all'art. 55, ha previsto che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individuasse modalità e criteri per l'assegnazione del sostegno economico per l'anno 2020 a contrasto degli effetti e delle ricadute dell'emergenza da Covid-19 sul sistema culturale piemontese, utilizzando gli strumenti individuati all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 11/2018, nel rispetto di principi generali espressamente elencati. All'uopo, infatti, è stata adottata la DGR 17 luglio 2020, n. 48-1701 "L.R. 13/2020. artt. 17 e 55. Approvazione delle procedure, delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici nell'anno 2020 in ambito culturale. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio 2020/2022, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/2001".

In riferimento all'anno 2021 la l.r. 13/2020 è intervenuta, fra l'altro, sempre a favore del comparto culturale, attraverso i seguenti strumenti, di cui al Capo III (Disposizioni in materia di cultura) del Titolo III: 1) l'art. 54 comma 1 prevede che la Regione adotti misure straordinarie volte a riconoscere la situazione di estrema difficoltà, di blocco delle attività e di radicale reimpostazione delle modalità operative subita dal comparto culturale piemontese, nonché a predisporre le condizioni per la ripartenza delle attività e delle progettualità; 2) l'art. 55, comma 3, prevede che, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 54 e per l'anno 2021, sulla base dell'evoluzione della situazione sanitaria ed economico-sociale e della praticabilità delle attività culturali pubbliche, la Giunta regionale, sentiti i Tavoli della cultura di cui all'art. 8 della legge regionale 11/2018, con propria deliberazione ridefinisca e adegui per l'anno 2021 le modalità e i criteri di intervento adottati per l'anno 2020, utilizzando gli strumenti individuati all'art. 7, comma 1 della L.R. 11/2018 e nel rispetto dei principi generali precisati all'art. 55, comma 1, della L.R. 13/2020. In tal senso, la Giunta regionale ha adottato la DGR n. 1-3530 del 14/07/2021 "L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per l'assegnazione dei contributi nell'anno 2021 in ambito culturale".

Infine, considerato e auspicato che la ripresa della programmazione culturale avverrà in modo graduale per giungere a livelli accettabili nel corso del secondo semestre 2021 quando la copertura vaccinale riguarderà ampie fasce della popolazione, la L.R. 13/2020, all'art. 55, comma 4, ha già esplicitamente previsto il rinvio dell'approvazione del Programma triennale per la Cultura al triennio 2022-2024.

La predetta DGR n. 1-3530 del 14/07/2021 ("L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per l'assegnazione dei contributi nell'anno 2021 in ambito culturale"), facendo riferimento all'impianto delle modalità e dei criteri di intervento regionale a sostegno delle attività culturali già individuati per il 2020 con la DGR 48-1701 del 17 luglio 2020, ne prevede significative modifiche, disponendo che le modalità dell'intervento regionale per l'anno 2021 a sostegno delle attività e dei beni culturali devono essere ispirate al principio generale secondo cui l'intervento della Regione Piemonte è destinato ai soggetti che dimostreranno, attraverso la presentazione di programmi di attività e progetti per l'anno 2021:

- di essere in grado di riprendere una programmazione organica e rivolta al pubblico, qualora la natura del progetto lo preveda, o comunque la capacità di realizzare programmi significativi nel proprio ambito di riferimento;
- di avere svolto attività e iniziative culturali a favore del pubblico, sia in presenza che in remoto, nonché attività interne volte a garantire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio, interpretando i principi generali contenuti nell'art. 55, comma 1 della l.r. 13/2020 nel senso di prevedere il sostegno regionale agli enti culturali pubblici e privati anche a difesa dei livelli occupazionali a fronte di progetti annuali che pongano in rilievo le attività culturali svolte, sia in presenza che in remoto, nonché quelle interne volte a gestire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio.

In particolare, la DGR n. 1-3530 del 14/07/2021 conferma che "salvo casi derivanti da specifiche disposizioni normative, il sostegno alle attività degli Enti culturali partecipati o controllati dalla Regione Piemonte è definito da convenzioni che si basano sulla progettualità per il 2021", ritenute coerenti con gli indirizzi regionali in materia di beni e attività culturali.

Il vigente e attuale Programma triennale di attività 2018-2020 della Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, approvato con DGR. n. 23-7009 del 8.6.2018, sul quale la competente Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 31.5.2018, la cui validità è prorogata ai sensi dell'art. 43, comma 2 della l.r. 11/2018, individuando altresì alcuni Enti culturali di cui la Regione negli anni ha promosso la costituzione sia aderito successivamente, che per il loro ruolo e talvolta per le loro dimensioni, costituiscono dei punti di riferimento nei rispettivi ambiti di azione e rappresentano l'ossatura principale del sistema culturale regionale. Si tratta di realtà culturali le cui attività sono caratterizzate da un chiaro e preminente interesse pubblico e da una forte capacità di fare sistema nonché, di attrarre e sollecitare relazioni, sviluppare progetti condivisi, costituire occasioni di crescita per altre realtà e per nuove professionalità, che svolgono attività di interesse della collettività o comunque strumentali rispetto a compiti pubblici essenziali e a pubbliche funzioni.

Il predetto Programma di attività, fra l'altro, riafferma il ruolo strategico degli enti stessi nella soddisfazione di esigenze di interesse pubblico garantito dalla Regione e dispone che la Giunta regionale definisca il proprio intervento a sostegno delle loro attività progettuali, nel rispetto della normativa vigente e verificata la disponibilità di bilancio sui pertinenti capitoli.

Tra tali Enti è menzionata la Fondazione Polo del Novecento.

La Fondazione Polo del Novecento si è costituita in data 18 aprile 2016 a rogito notaio Giulio Biino con sede a Torino via del Carmine 14 (atto rep. n. 38331 REP./n. 19090 fasc.), quale Ente che raggruppa i più importanti fra gli istituti culturali custodi del patrimonio relativo alla storia del XX secolo. Della Fondazione Polo del Novecento la Regione Piemonte, il Comune di Torino e la Fondazione Compagnia di San Paolo sono attualmente i soci fondatori.

Con DGR. n. 23-2886 del 1.2.2016 ("Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione Polo del 900. Approvazione dell'atto costitutivo e della bozza di statuto. Proposta al Consiglio regionale"), la Giunta Regionale ha proposto al Consiglio Regionale l'adesione della Regione Piemonte, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione Polo del 900. La proposta di adesione della Regione è stata ratificata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 125-8327 del 8.3.2016.

La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private con Determinazione dirigenziale n. 20 del 15.2.2017.

Lo statuto della Fondazione "Polo del Novecento" all'art. 3 evidenzia che l'Ente è nato con lo scopo di sviluppare e gestire le strutture e i servizi comuni alle istituzioni culturali che ad essa aderiscono, al fine di stimolare la loro integrazione in un centro culturale innovativo, dinamico e aperto, impegnato nel promuovere la crescita civica e culturale della cittadinanza a partire dalla riflessione sulla storia del Novecento.

La Fondazione riconosce inoltre tra i propri scopi sociali "la tutela, la conservazione, la digitalizzazione e l'accesso integrato secondo modalità innovative degli archivi e delle biblioteche che ne costituiscono il patrimonio culturale; l'acquisizione di biblioteche, fondi, collezioni di rilievo nell'ambito del proprio oggetto sociale; (...) l'ideazione, la progettazione, l'organizzazione e il coordinamento di iniziative integrate, messe in opera anche dai partecipanti oltre le proprie specifiche iniziative, quali, a titolo di esempio, mostre, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività editoriali, attività produttive didattiche, o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali di ricerca italiane e straniere (...)".

L'art. 15 dello statuto prevede altresì che il patrimonio disponibile della Fondazione è costituito tra l'altro "dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti; da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio indisponibile".

La natura delle finalità istituzionali della Fondazione Polo del Novecento evidenziano la rilevanza della stessa nell'ambito del sistema culturale piemontese e ne dimostrano l'attinenza e la coerenza con le finalità pubbliche perseguite dalla Regione Piemonte.

In coerenza anche con gli ormai costanti orientamenti della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, affinché il sostegno alla progettualità di un ente partecipato sia legittimo, occorre che esso sia inquadrato all'interno di un quadro convenzionale, al fine di assicurare la necessaria trasparenza da parte dell'ente pubblico e l'esigenza di corretta gestione per l'ente beneficiario ed occorre, altresì, che i soggetti privati cui il contributo è rivolto esercitino funzioni e compiti a favore della collettività rientranti nelle finalità dell'ente pubblico socio.

Inoltre, alla luce di quanto evidenziato dalla giurisprudenza contabile, "dagli atti deliberativi dell'Ente e nella convenzione stipulata con il beneficiario dovrà risultare l'avvenuta valutazione delle finalità pubbliche del contributo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività di preminente interesse per la collettività".

Vista la documentazione pervenuta tramite posta elettronica certificata trasmessa dalla Fondazione Polo del Novecento per l'anno 2021 ai sensi della suddetta DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 e coerente con le indicazioni di cui alla DGR n. 1-3530 del 14.7.2021, che evidenzia per la programmazione culturale costi per complessivi € 884.679,50;

considerato che i progetti presentati prevedono una programmazione organica e rivolta al pubblico, qualora la natura del progetto lo preveda, o comunque la capacità di realizzare programmi significativi nel proprio ambito di riferimento, nel rispetto delle prescrizioni nazionali e locali in tema di sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, in conformità con la DGR n. 1-3530 del 14.7.2021;

considerato che con la DGR n. 3-3668 del 2.8.2021 ("L.R. 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2021 a sostegno delle progettualità di enti partecipati e/o controllati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e delle attività culturali") la Giunta Regionale ha stabilito di riconoscere alla Fondazione l'importo di Euro 285.000,00 per la realizzazione dei progetti di promozione culturale relativi all'annualità 2021, mediante stipula di convenzione;

valutate le finalità pubbliche del contributo regionale con particolare riferimento allo svolgimento di attività della Fondazione in quanto caratterizzate da preminente interesse per la collettività;

verificata la corrispondenza dell'attività progettuale della Fondazione con la sussistenza dell'interesse pubblico regionale a sostenerla e con l'utilità conseguita dalla comunità insediata sul territorio regionale in relazione alla fruizione di tali progetti

i;

alla luce di quanto sopra la Regione Piemonte, ai sensi di quanto contenuto nel citato Programma di Attività in riferimento ai requisiti specificamente elencati nel medesimo Documento, caratterizzanti i progetti delle Istituzioni culturali ivi citate per il

triennio 2018/2020 e in attuazione della richiamata n. 3-3668 del 2.8.2021, ritiene necessario instaurare un rapporto di collaborazione con la Fondazione Polo del '900 al fine di sostenere la progettazione culturale della stessa prevista per l'anno 2021 del suddetto Ente, in piena armonia con la politica culturale della Regione Piemonte.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la dott.ssa Gabriella Serratrice, dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione Cultura e Commercio.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Premesse)

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2 (Finalità e oggetto e della convenzione)

1. La presente convenzione ha ad oggetto il sostegno regionale per l'anno 2021 alla realizzazione di progetti culturali della Fondazione Polo del Novecento, coerenti con la missione istituzionale dell'Ente e con gli strumenti di programmazione regionale.

2. In particolare, la Regione Piemonte sostiene la Fondazione per la realizzazione dei tre seguenti progetti:

- progetto "Archivi e biblioteca";
- progetto "Didattica";
- progetto "Dove portano i venti".

3. Il programma delle iniziative, correlato dal relativo preventivo economico, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, è depositato agli atti del settore competente.

ART. 3 (Impegni a carico della della Fondazione Polo del Novecento)

1. La Fondazione, nell'ambito delle linee progettuali per l'anno 2021, realizza nella medesima annualità il programma di iniziative di cui all'art. 2.

2. La Fondazione in particolare:

a) realizza il programma di attività per l'anno 2021 nei modi e nei tempi stabiliti dalla documentazione allegata alla presente convenzione;

b) comunica alla Regione Piemonte le eventuali significative variazioni o integrazioni che si rendesse necessario apportare, anche nel corso dell'anno, a tale programma di attività, che dovranno essere debitamente motivate, come previsto dal successivo art. 5, comma 3.

3. La Fondazione è unica responsabile di tutti gli eventuali danni che derivassero nel corso delle attività contemplate dalla presente convenzione, nessuno escluso od eccettuato, provocati ad Amministrazioni pubbliche e private, a terzi e ad essa stessa. La Fondazione resta, altresì, l'unica responsabile di ogni e qualsiasi rapporto negoziale instaurato con i terzi e relativo alle attività oggetto di convenzione.

4. La Fondazione adotta tutte le misure necessarie a garantire condizioni di piena sicurezza nell'utilizzo degli spazi e nello svolgimento dell'attività ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

5. La Fondazione si fa altresì carico di ogni altro onere di carattere logistico e organizzativo, di mantenimento e funzionamento delle strutture per le attività oggetto della convenzione.

6. La Fondazione persegue la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione sia nell'autofinanziamento, fermo restando l'introito della contribuzione massima fissata dalla Regione Piemonte ed esclusivamente destinato alla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione.

7. La Fondazione è tenuta a presentare il rendiconto delle attività realizzate e delle spese nel rispetto dei criteri di rendicontazione stabiliti dalla disposizione di cui al punto 22 dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 58-5022 dell'8.5.2017, come sostituito con D.G.R. n. 47-8828 del 18.4.2019.

8. Agli obblighi contratti per la realizzazione delle attività e dei progetti oggetto della presente convenzione risponde esclusivamente la Fondazione con il proprio patrimonio.

ART. 4

(Impegni a carico della Regione Piemonte)

1. La Regione Piemonte si impegna ad erogare per l'anno 2021 a favore della Fondazione Polo del Novecento un contributo per le progettualità di cui al precedente articolo pari a € 285.000,00, quale quota parte delle spese complessivamente previste dal beneficiario per i progetti elencati all'art. 2 comma 2.

2. E' esclusa qualsiasi forma di ripiano delle perdite gestionali della Fondazione da parte di Regione Piemonte, qualora il contributo pubblico e gli eventuali corrispettivi erogati dagli utenti non dovessero coprire interamente i costi di gestione.

ART. 5

(Modalità di liquidazione e rendicontazione della somma assegnata)

1. La liquidazione del sostegno economico di cui all'articolo 4 avviene con le modalità previste dall'art. 22.1 della citata DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 come modificata dalla DGR. n. 1-3530 del 14.7.2021, ossia:

- l'acconto, equivalente al 50%, nell'anno 2021, ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione del sostegno economico;

- il saldo, pari al restante 50%, nell'anno 2022, su presentazione della seguente documentazione:

a) bilancio consuntivo dell'ente, in formato europeo, approvato dall'organo statutariamente competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento;

b) prospetto riepilogativo dei costi in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione dal Settore regionale competente in materia, approvato dall'organo statutariamente competente. Tale prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante, riporta le stesse voci di spesa indicate nello schema economico previsionale presentato per l'accesso al sostegno economico. Il prospetto deve essere oggetto di specifica asseverazione rilasciata dall'organo di controllo dell'ente o da una società abilitata alla certificazione dei bilanci o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali ai sensi del decreto legislativo 39/2010;

c) dettagliata relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata di eventuale rassegna stampa e di eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle iniziative rispetto a quelle programmate.

2. La liquidazione di ciascuna delle due quote di cui al comma 1 è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017, come attualmente modificato dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34 del 30.4.2019 ("Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.6.2019, n. 58.

In analogia con quanto disposto per le associazioni dall'art. 85, comma 2, lettera a) del D. lgs. n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"), si applicano alla Fondazione Polo del 900 le disposizioni contenute nel predetto Decreto, trattandosi di contribuzione superiore ad € 150.000,00. Ricorrendo il presupposto dell'urgenza di cui all'art. 89 del predetto decreto in quanto è necessario procedere alla stipula della convenzione con il beneficiario entro la data del 31.12.2020 e all'erogazione della quota di acconto entro la medesima data, la liquidazione della prima tranche del contributo è subordinata al rilascio, da parte del Presidente e del Direttore dell'Ente, al rilascio della dichiarazione prevista in merito all'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Si applicano le disposizioni dell'art. 94, comma 2.

4. Al fine di consentire il totale utilizzo del contributo regionale, le eventuali modifiche del programma dell'attività finanziata oggetto di convenzione devono essere preventivamente comunicate ed approvate dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Polo del 900, secondo le rispettive procedure interne. La mancata autorizzazione di tali modifiche comporta il mancato riconoscimento delle stesse e delle spese correlate.

5. Qualora la rendicontazione evidenziasse un utilizzo parziale del contributo regionale gli uffici regionali provvederanno alla revoca delle somme non utilizzate o considerate non ammissibili.

6. Il beneficiario è tenuto a conservare agli atti la documentazione fiscale riferita alle spese indicate nel prospetto riepilogativo di cui alla lettera b). Tale documentazione può essere richiesta in visione dal Settore competente per l'effettuazione di eventuali verifiche.

7. Trattandosi di contribuzione superiore ad € 10.000,00, la Fondazione Polo del 900 è tenuta al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi 125-129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), come modificata dalla Legge n. 58 del 30.4.2019.

ART. 6

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2021 e decorre dalla data della sua sottoscrizione.

2. Potrà essere rinnovata, previo consenso dei sottoscrittori e fatta salva la presenza di risorse finanziarie sul bilancio regionale.

3. E' escluso il rinnovo tacito.

ART. 7
(Modifiche alla convenzione)

1. Eventuali modifiche alla convenzione in periodo di vigenza dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure interne.

ART. 8
(Risoluzione per inadempimento)

1. Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di una delle parti, l'altra si riserva la facoltà, con motivato avviso scritto, di risolvere il presente atto.
2. La risoluzione della presente convenzione potrà essere esercitata dalla Regione Piemonte in caso di gravi inadempienze imputabili alla Fondazione.
3. La Regione Piemonte potrà nello specifico risolvere unilateralmente la presente convenzione nei seguenti casi:
a) scioglimento della Fondazione o mutamenti delle finalità istituzionali della Fondazione (clausola risolutiva espressa);
b) gravi, reiterate e qualificate inadempienze della Fondazione alla presente convenzione imputabili alla stessa.
4. La risoluzione della Convenzione avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte della Fondazione della lettera raccomandata r/r inviata dalla Regione, restando in ogni caso impregiudicato il diritto della Regione all'eventuale risarcimento del danno subito.

ART. 9
(Recesso)

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto ovvero di scioglierlo consensualmente.
2. Il recesso può essere esercitato da ciascuna parte previa comunicazione scritta mediante P.E.C. con effetti decorrenti dal 3° mese dalla data di notifica.
3. Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di una delle parti, l'altra si riserva la facoltà, con motivato avviso scritto di risolvere il presente atto.
4. Il recesso, lo scioglimento e la risoluzione non hanno effetto retroattivo e non incidono, pertanto, sulle attività già effettuate.
5. In ogni caso di risoluzione anticipata della convenzione, le parti concordano e accettano fin d'ora di portare a conclusione le attività eventualmente ancora in corso al momento della risoluzione.

ART. 10
(Evidenza dell'intervento pubblico)

1. La Fondazione è tenuta a evidenziare la partecipazione della Regione Piemonte in tutti i materiali relativi ai progetti oggetto della presente Convenzione, anche attraverso l'apposizione del marchio ufficiale della Regione stessa.

ART. 11
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente convenzione e limitatamente alla durata della stessa, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e 22 del citato Regolamento UE 2016/679.

ART. 12
(Clausola di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni del codice civile.

ART. 13
(Spese contrattuali)

1. Il presente Accordo è redatto in carta libera ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B D.P.R. 642/1972.

2. Il presente Accordo è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 26.4.1986 n. 131, e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta, giusto il disposto dell'art. 39 del citato DPR n. 131/1986.
3. Le eventuali spese di registrazione e le spese di bollo inerenti il presente accordo sono a carico della Fondazione.

ART. 14
(Foro competente)

1. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino,

<p>Per la Regione Piemonte</p> <p>-</p> <p>Direzione Cultura e Commercio (f.to digitalmente)</p>	<p>Per la Fondazione Polo del Novecento</p> <p>..... (f.to digitalmente)</p>
--	--